



Torre Boldone, 27 aprile 2023



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 27 aprile 2023 alle ore 9.30 si è riunita in assemblea straordinaria presso la sede operativa l'associazione "Coordinamento delle comunità alloggio e reti familiari della provincia di Bergamo" con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore a seguito dei rilievi dell'ufficio provinciale RUNTS

A norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea la Presidente dott.ssa Enrica Ambrosioni, che constatata la presenza di 12 soci su 14 iscritti all'associazione dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi degli art. 12 e 13. La Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il dott. Dominizi Roberto Marcello.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare il punto all'ordine del giorno:

- su richiesta degli uffici RUNTS della Provincia di Bergamo viene modificato lo Statuto per adeguarlo alle norme della Riforma. Vengono illustrate le modifiche effettuate, sottolineando l'inserimento della possibilità di svolgere l'assemblea in modalità videoconferenza da remoto;
- una volta registrato il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, verrà inviato all'ufficio RUNTS che provvederà alla trasmigrazione.

L'assemblea, dopo aver preso contezza delle modifiche apportate, approva il nuovo Statuto all'unanimità dei presenti e votanti.

La Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.30, null'altro essendovi da deliberare.

Il segretario verbalizzante

La Presidente
Enrica Ambrosioni

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1

E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio

il 29 MAG. 2023
al n. 1371 Serie 3
con Euro
(.....)



ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO
delle Comunità Alloggio e delle Reti
familiari della provincia di Bergamo

IL FUNZIONARIO
Maria Cannata

info@coordinamentominori.bg.it
www.coordinamentominori.bg.it





STATUTO SOCIALE

DEL

“COORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO E RETI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ETS”

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel numero minimo previsto dalla legge, ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'associazione ente del terzo settore (ETS) denominata: “Coordinamento delle comunità alloggio e reti familiari della provincia di Bergamo”, ente del terzo settore (ETS) d'ora in poi denominata “Coordinamento”.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore l'acronimo E.T.S. o Ente del Terzo settore dovrà essere inserito nella denominazione sociale che pertanto diventerà “Coordinamento delle comunità alloggio e reti familiari della Provincia di Bergamo ETS”, oppure “Coordinamento delle comunità alloggio e reti familiari della Provincia di Bergamo Ente del Terzo Settore”, e di tale denominazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Coordinamento è formato da realtà che si occupano in maniera prioritaria dell'accoglienza dei minori, di giovani adulti in condizione di fragilità e nuclei familiari in difficoltà o persone ed enti sensibili a tali realtà.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – SEDE

1
[Signature]
Gloria

Il Coordinamento ha sede legale presso la “Casa dei Ragazzi” in via Imotorre n. 26 - Torre Boldone (BG) e sede operativa in viale delle Rimembranze, 2 – Torre Boldone (BG).

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, potrà istituire e sopprimere altre sedi operative nel territorio provinciale.

Il Coordinamento può inoltre aderire, con delibera dell’Assemblea dei Soci, ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò favorisca il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 – SCOPI

Il Coordinamento si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I suoi scopi precipui sono: migliorare l’unità d’offerta delle realtà di accoglienza dei minori, dei giovani adulti e dei nuclei familiari in stato di disagio, di grave incuria e d’abbandono fisico e morale; produrre pensiero, riflessioni, proposte culturali e politiche nell’area del disagio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Coordinamento promuove le seguenti attività:

- tutelare i diritti dei minori e giovani adulti svantaggiati e dei nuclei familiari in stato di disagio;
- aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra i diversi enti/soci;



progettare iniziative formative a favore del personale operante nelle strutture residenziali e non residenziale;

- predisporre e realizzare progetti nel settore, a favore dei minori e delle famiglie con disagio;
- partecipare a tavoli di coordinamento e di lavoro;
- attuare attività di promozione e sensibilizzazione;
- connettere in modo significativo e duraturo le diverse realtà per l'accoglienza in modo da strutturare una rete tra servizi di comunità e servizi del territorio;
- creare una fitta rete di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private divenendo un soggetto di interlocuzione;
- compartecipare alla progettazione, programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali.

Gli scopi dell'associazione vengono realizzati in ottemperanza alle lett. d), l), v), w) dell'art.5 del codice del Terzo Settore, in particolare svolgendo in via esclusiva o principale l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) dell' art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017); la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017); la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, particolarmente di quelle in stato di fragilità e la promozione delle

³
[Handwritten signature]
Mosie

pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco volte alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale (lett. w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017).

Per lo svolgimento delle predette attività il Coordinamento si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi il Coordinamento potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Coordinamento è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del Coordinamento sono costituite da:

- a) versamenti effettuati dai fondatori originari e da versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono a qualunque titolo all'associazione;
- b) quote sociali;
- c) proventi derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
- d) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dal Coordinamento;
- e) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e da altri enti pubblici e privati;



f) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;

g) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;

h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del Codice del Terzo Settore, il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita del Coordinamento.

Art. 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico consuntivo ed il rendiconto economico preventivo. I rendiconti devono restare depositati presso la sede del Coordinamento nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il rendiconto economico preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con le maggioranze previste dall'art. 13.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o

rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 6 – SOCI

Possono essere soci le associazioni, cooperative, persone giuridiche senza scopo di lucro ed enti pubblici che gestiscono servizi di accoglienza relativi a minori e nuclei familiari, condividendo le finalità del Coordinamento di cui all'art. 3, così come persone fisiche maggiorenni che godono dei diritti e doveri previsti dalla normativa vigente che intendano svolgere a titolo di volontariato la loro opera per favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Sia le persone giuridiche che fisiche si impegnano per realizzare le finalità dell'associazione e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ente giuridico dovrà designare un proprio delegato a cui dovrà essere affidato, tramite delibera consigliare, mandato a rappresentarlo per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del Coordinamento e coloro che intende inviare al Comitato Tecnico di coordinamento.

Nel caso di partecipazione di enti pubblici la medesima avviene nelle forme previste da leggi, regolamenti e statuti disciplinanti l'ente stesso.



Nel caso in cui il rappresentante di un socio persona giuridica cessi di rappresentarlo, il socio deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Il decesso del socio persona fisica non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7 – MODALITA' DI ADESIONE

L'adesione al Coordinamento deve essere richiesta attraverso lettera indirizzata al Consiglio Direttivo, cui farà seguito un incontro con lo stesso per la presentazione del progetto, della struttura e della filosofia di riferimento. Il nuovo socio parteciperà per un anno in qualità di osservatore. Al termine dell'anno il Consiglio Direttivo delibera in merito alla nuova ammissione valutando i seguenti aspetti:

- partecipazione attiva alle iniziative del Coordinamento durante l'anno di osservazione;
- congruenza rispetto alle linee individuate nel progetto educativo della struttura;
- comportamenti contrari ed in opposizione alle linee e alla filosofia del Coordinamento.

Il nuovo socio presenterà per scritto conferma formale attraverso la compilazione del modulo di adesione nel quale si dichiara di:

- impegnarsi a partecipare agli incontri e alle attività del Coordinamento;
- dare garanzie di continuità nel tempo della propria organizzazione;
- rispettare le finalità e gli obiettivi del Coordinamento delineati nel presente statuto;

7
Principali
Mosie

- versare la quota associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni dal termine dell'anno di osservazione. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni dalla notifica del rigetto ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione dando risposta definitiva di rigetto o ammissione.

Art. 8 – DIRITTI

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea, di essere eletti alle cariche elettive; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali il Coordinamento intende attuare gli scopi sociali; accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dal Coordinamento ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dal Coordinamento. Possono consultare gli atti ed i libri sociali del Coordinamento previa richiesta scritta da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza al Coordinamento.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - DOVERI

I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di essere coerenti con gli obiettivi del Coordinamento e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.



Art. 10 – ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- scioglimento o dimissioni del socio;
- morosità o indegnità;
- la non partecipazione agli incontri e iniziative del Coordinamento;
- l'assunzione da parte del socio di posizioni, iniziative in netto contrasto con la linea politico-culturale del Coordinamento.

In caso si verifichi una delle condizioni sopra menzionate si procede nel modo seguente:

- invio di comunicazione scritta in cui si richiede di rivedere il senso della propria adesione;
- se non viene manifestato un interesse attivo, decadenza dalla partecipazione al Coordinamento con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione contenente le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata deve essere notificato al socio interessato che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea la quale decide in modo insindacabile ex bono et aequo.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal Coordinamento.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dal Coordinamento né hanno diritto alcuno sul patrimonio del Coordinamento. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Manfredi
Elvira



Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente ed il segretario\tesoriere
- il Comitato Tecnico di coordinamento.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è costituita dai soci con diritto di voto che risultano iscritti nell'apposito registro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei soci delibera:

- le modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- in merito alle richieste di nuova adesione;
- eventuali motivi di esclusione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione di un rappresentante con funzione di segreteria;
- l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali del Coordinamento;
- l'eventuale regolamento interno;
- quanto demandato alla stessa per legge, per statuto e/o per regolamento.

Art. 13 – MODALITÀ E TEMPI DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avviene ad opera del Presidente che la presiede o su richiesta di un terzo dei soci, con un preavviso di un minimo di 15 giorni dalla data fissata inviato tramite fax o e-mail.



L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{2}$ più uno dei soci in prima convocazione, trascorsa un'ora l'adunanza sarà comunque valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ più uno dei presenti.

All'assemblea dei soci spetta in SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e deliberare il bilancio preventivo per l'anno in essere; eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario\tesoriere ed eventuali altri membri del consiglio direttivo, deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In SEDE STRAORDINARIA delibera la trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione, modifiche allo Statuto, deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci che deliberano con la maggioranza del 50% più uno. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il parere favorevole dei tre quarti dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Nel caso uno o più membri del consiglio direttivo (Presidente, vice-Presidente, segretario\tesoriere) vengano meno per qualsiasi motivazione (es. decesso, dimissioni...) viene convocata con la massima urgenza un'assemblea straordinaria su richiesta dei restanti membri del consiglio direttivo o, in loro assenza o impedimento, anche di un solo socio al fine di sostituire il\i componente\i venuti meno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese sino alla sospensione saranno valide.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Coordinamento è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti tra i rappresentanti dei soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del mandato cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano

candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per indire nuove elezioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinominato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari e specifici incarichi.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Coordinamento su mandato dell'Assemblea. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti economici preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e definisce annualmente la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente (che ne diventa il coordinatore), nonché dal Vicepresidente e dal segretario\tesoriere e da altri eventuali consiglieri eletti in assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno ½ dei suoi componenti.

Nello specifico competono al Consiglio Direttivo:

- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 15 – IL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO\TESORIERE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente il Coordinamento nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In particolare, assume i seguenti incarichi:

- rappresentare il Coordinamento a livello istituzionale (ATS, Asst, Provincia, Regione...);
- coordinare il Consiglio direttivo;
- coordinare il lavoro del Comitato Tecnico di coordinamento evidenziando l'ordine del giorno e presentando i punti di attualità su cui discutere;
- raccordo tra le varie rappresentanze;



- mantenere il collegamento tra gli eventuali sottogruppi del Coordinamento.

Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente, sostituisce il Presidente ed eventualmente il segretario\tesoriere in ogni sua funzione ogni qualvolta questi siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il segretario\tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali e gestisce, in qualità di tesoriere, il patrimonio dell'associazione. Sostituisce il vice-Presidente qualora questi sia impedito nelle sue funzioni.

Art. 16 – IL COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato Tecnico di coordinamento è composto dal Consiglio Direttivo e da almeno una persona designata da ciascun socio compresi i membri del Consiglio Direttivo. Ha la funzione di contribuire alla programmazione e alla realizzazione delle attività del Coordinamento fornendo le proprie cognizioni tecniche.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente del Coordinamento che provvede altresì alla sua convocazione ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei membri del Comitato stesso.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione delle spese ed oneri di legge, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c.1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18– CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e il Coordinamento o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri così eletti.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 19 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti norme in materia di associazionismo ivi compresa la normativa regionale.

Addì 30 marzo 2023

Firme dei soci



**COORDINAMENTO DELLE COMUNITA' ALLOGGIO
E RETI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**
Via Imotorre, 26 Tor: ...done (BG)
C.F. : 95143960169